



Titolo

Comunicazione degli atti - art. 53, comma 1, CGS – comunicazione a mezzo pec – effetti - caso fortuito o forza maggiore – pec finita in posta indesiderata - corretto funzionamento della casella pec – onere del ricevente - non integra il caso fortuito o forza maggiore - messaggio rifiutato dal sistema – non integra il caso fortuito o forza maggiore

Descrizione

Al fine di negare il perfezionamento della notifica via PEC è esclusa la possibilità di invocare come ipotesi di caso fortuito o forza maggiore la circostanza che la PEC sia finita in posta indesiderata (c.d. “spam”) (Cass. n. 17968 del 23.06.2021): “lo strumento della notificazione telematica degli atti giudiziari civili ed amministrativi... appartiene al know how di ogni operatore commerciale - e per lui, dei suoi ausiliari - stante la sua diffusione e il suo valore di comunicazione idonea a produrre effetti giuridici” (Cass. 17958/2021). Il titolare dell'account di posta elettronica certificata ha il dovere di controllare prudentemente tutta la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come “posta indesiderata” (Cass. n. 7752/2020; Cass. Sez. L. 21/05/2018, n. 12451; Cass. civ. Sez. I, 03/01/2017, n. 31; Cass. civ. Sez. VI-1, 07/07/2016, n. 13917). Non cambia l'orientamento nel caso di casella “piena” e conseguente avviso “il messaggio è stato rifiutato dal sistema” che produca come effetto che il difensore della parte non abbia avuto notizia, considerando ciò una conseguenza dell'inadeguata gestione della posta elettronica da parte del titolare dell'utenza, che non può produrre effetti sul notificante (Cass. Sez. V, sent. n. 7029/2018).

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 19/CFA/2022-2023/C

Presidente

Torsello

Relatore

Trentini

Riferimenti normativi

art. 53, comma 1, CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0019 CFA del 31 agosto 2022 (Sig. BEQJA Fatmir-S.S. Atletico Lazio A.S.D.-Procura Federale)